

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AUTOCOMPOSTAGGIO

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico, anche detto autocompostaggio, applicato alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare dell'utente iscritto a ruolo.
2. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, esclusivamente tramite l'utilizzo di apposita compostiera, e così come definito nelle "*Indicazioni di buone pratiche*" allegate al presente regolamento, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di gestione e possono quindi avere diritto ad una riduzione della TARI nella misura prevista dal vigente Regolamento IUC – capitolo 4 – Regolamento componente "TARI".

Art. 2 – La pratica del compostaggio domestico

1. Le utenze che intendono effettuare il compostaggio domestico devono seguire le "*Indicazioni di buone pratiche*" allegate al presente Regolamento.
2. Al fine di praticare il compostaggio domestico da parte di utenze collettive (compostaggio condominiale) è necessario l'assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
3. La frazione verde (sfalci, patate) in eccesso deve essere conferita presso il Centro di Conferimento Comunale.
4. Il compost prodotto non può essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto.
5. Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

Art. 3 – Albo comunale dei compostatori e riduzione TARI

1. E' istituito presso il Comune di San Nazzaro Sesia, l'Albo comunale dei Compostatori.
2. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco delle utenze domestiche presenti nel Comune di San Nazzaro Sesia che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. Per essere iscritte nell'Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di San Nazzaro Sesia, utilizzando l'apposito modulo distribuito gratuitamente presso l'Ufficio medesimo. Nel caso di compostaggio domestico praticato con altre utenze (compostaggio condominiale), è necessario allegare al modulo l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
4. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio Tributi del Comune di San Nazzaro Sesia.
5. Gli utenti iscritti nell'Albo comunale dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento IUC – capitolo 4 – Regolamento componente "TARI". La riduzione è riconosciuta anche se

l'intestatario dell'avviso di pagamento è diverso dal nominativo iscritto nell'Albo dei compostatori purché facente parte dello stesso nucleo familiare.

6. Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico, l'area dove viene posizionata la compostiera deve essere situata nel territorio del Comune di San Nazzaro Sesia.

7. Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI.

Art. 4 – Controlli, cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori, decadenza della riduzione TARI

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli iscritti all'Albo comunale dei compostatori. I controlli saranno effettuati periodicamente nei modi e tempi che verranno individuati dall'Amministrazione.
2. Il personale incaricato non ha la possibilità di effettuare sanzioni.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora il controllo accerti che l'utenza non provvede al compostaggio domestico secondo il presente Regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, l'utenza medesima è invitata, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 3 ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utenza medesima dall'Albo comunale dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.
5. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori.
6. L'utenza può richiedere la cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune di San Nazzaro Sesia.
7. La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza d'ufficio della riduzione sulla TARI a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo.
8. Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà risciversi all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.

INDICAZIONI DI BUONE PRATICHE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Definizione di compostaggio domestico

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto e/o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro-industriale, industriale e artigianale.

Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost;
- c) utilizzare il compost prodotto nell'ambito del proprio orto e/giardino.

Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e di frutta secca, carta da cucina sporca di cibo, salviette e fazzoletti di carta usati, stoviglie biodegradabili e compostabili);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalci d'erba, legno di potatura e ramaglie adeguatamente sminuzzati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) cenere di combustione di legno non trattato e di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno), poiché rallentano il processo di compostaggio, e di avanzi di cibo di origine animale.

È inoltre da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per l'alimentazione dei propri animali domestici.

Rifiuti non compostabili

Non possono essere compostati i materiali di seguito elencati a titolo esemplificativo non esaustivo: pannolini e pannoloni, cialde in plastica o metallo di caffè e tè, stoviglie usa e getta non compostabili, metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti vari, legno verniciato, legno sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, medicinali, carta patinata, carta stampata, carta colorata, scatole in cartone, confezioni ed involucri di alimenti, poliaccoppiati (es. carta dei salumi), cotone.

Modalità di compostaggio

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dovranno utilizzare **esclusivamente** apposita compostiera.

E' preferibile ubicare la compostiera, in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive, ad odori molesti o a condizioni prive di igiene e decoro.

A tale scopo, si raccomanda di evitare di depositare i materiali organici nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e di abbandonarli a terra nei pressi del contenitore.